

DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE 31 GENNAIO 2021

PREMESSO CHE

- con bando GUUE 6 agosto e pubblicato in data 11 agosto 2021 (2021/S 154-409668) è stata indetta la gara europea a procedura aperta per l'affidamento biennale dell'appalto del servizio di facchinaggio per conto della Fondazione Teatro alla Scala, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale;
- il R.U.P. Rag. Antonio Cunsolo ha acquisito il CIG 88550255CB e ha proceduto a redigere la documentazione di gara composta da bando, disciplinare, capitolato e modulistica;
- la determinazione del fabbisogno è stata individuata sulla scorta dei dati statistici di esperienza, in forza dei quali è emersa l'esigenza di richiedere un servizio di facchinaggio a chiamata per un monte ore annuo stimato pari a 51.000;
- la suddetta procedura non si è ancora conclusa non essendo stata disposta l'aggiudicazione definitiva;
- il disciplinare di gara, prevede la facoltà in capo alla Fondazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- nelle more dello svolgimento della gara, si è manifestata - per motivi organizzativi interni alla Fondazione, non conosciuti in precedenza e sopravvenuti - la necessità di rivedere l'oggetto del servizio di facchinaggio evidenziata all'articolo 2 del Capitolato di gara, in quanto lo stesso non è più in linea con il fabbisogno della Stazione appaltante;
- in particolare, è sopravvenuta la necessità di includere nel servizio di cui trattasi anche l'esecuzione dei trasporti interni (prima non previsti e non prevedibili);
- a tale proposito la Fondazione ha verificato che l'unificazione dei servizi per l'attività di facchinaggio e per quella dei trasporti interni in capo ad un unico soggetto organizzativo determinerebbe una maggiore efficienza sia a livello organizzativo che gestionale, cui conseguirebbe una rilevante economicità per la Stazione appaltante derivante dall'efficientamento del servizio;
- la Stazione appaltante, in sede di nuova valutazione dell'interesse pubblico, a norma dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, ritiene pertanto necessario annullare la suddetta procedura di gara, sussistendo un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione degli atti che non rispondono più alle sopravvenute esigenze della Fondazione;

CONSIDERATO CHE

- fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra, dunque, nel potere



discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara;

- inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (vedi, in tal senso, per tutte, da ultimo (v. in tal senso CS, Sez. IV, n. 67/2016; T.A.R. Lazio, sez. I n. 8050/2015);
- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente, il potere di annullare e/o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);
- sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del disciplinare di gara e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della pubblica Amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;
- è d'altra parte pacifico che *"L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo... È quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso.."* (v. in tal senso Consiglio di Stato, sentenza n. 2418/2013; id. Sez. VI - Sent. 6 maggio 2013, n. 2418);
- ritenuto pertanto di procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto, mediante annullamento del bando di gara/disciplinare allegato alla determinazione del Sovrintendente del 27.07.2021, e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere;

DETERMINA

- per tutte le ragioni sopra esposte, l'annullamento, in autotutela, della gara europea a procedura aperta per l'affidamento biennale dell'appalto del servizio di facchinaggio per conto della Fondazione Teatro alla, presso le sedi di svolgimento della propria



attività istituzionale - CIG 88550255CB e, di conseguenza, l'annullamento del bando/disciplinare di gara allegato alla determinazione del Sovrintendente del 27.07.2021 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara;

- la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale e la trasmissione della stessa a mezzo pec ai partecipanti.



Il Sovrintendente

(Dominique Meyer)

